



Ordinanza municipale concernente il taglio della vegetazione sporgente su suolo pubblico

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

richiamati

- gli art. 48, 49 e 54 del Regolamento comunale;
- l'art. 50 della Legge sulle strade;
- l'art. 35 della Legge Edilizia (LE);
- l'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge Edilizia (RLE);
- gli art. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli art. 23, 24, 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC);
- gli art. 11, 19 e 33 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR);
- le Raccomandazioni UPI e in particolare la Raccomandazione Tecnica del traffico;
- ogni ulteriore disposizione di legge applicabile alla fattispecie.

ordina

le seguenti disposizioni allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro, imponendo una regolare manutenzione dei fondi, sul territorio di Gordola.

Art 1. Campo di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, nonché ai fondi agricoli, esclusa la zona forestale.

Art 2. Obbligo di manutenzione

- 2.1 Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.
- 2.2 Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica, la sicurezza del traffico e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche.
- 2.3 I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte all'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione. Dal profilo del pubblico decoro, ogni proprietario è tenuto alla manutenzione delle aree verdi, ciò fino al confine con l'area pubblica.
- 2.4 Gli alberi ad alto fusto o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale, esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora sia ritenuto necessario.
La presenza di specie alloctone invasive (cfr. lista emanata dall'istituto INFO FLORA) deve essere segnalata tempestivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica dt-spPASS.neobiota@ti.ch e le stesse devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati. Altre informazioni sono a disposizione sul sito dedicato www.ti.ch/neofite.



Art 3. Contravvenzioni

- 3.1 Il Municipio, tramite i suoi servizi, procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione (decisione di base). Cresciuta in giudicato tale decisione e scaduto infruttuoso il termine intimato, procederà all'intimazione di una decisione di esecuzione tramite la quale si dispone l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico. Con un terzo e ultimo provvedimento l'Autorità accerta e pone a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute.
- 3.2 I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni nei confronti dei loro fittavoli.
- 3.3 Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 200.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e ss LOC. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art 4. Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 e 208 LOC, durante il periodo dal 6 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 ed entra in vigore al 1° febbraio 2025; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo. La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio di Gordola con Risoluzione Municipale numero 657 del 2 dicembre 2024.

per il Municipio:

il Sindaco
f.to D. Vignuta

il Segretario
f.to D. Galli

Gordola, 3 dicembre 2024